

Avvocato Adriana Cioffi

avvadrianacioffi@pec.ordineforense.salerno.it

## **ILL.MO TRIBUNALE DI SALERNO - SEZIONE LAVORO**

### **RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA DI NOTIIFCA EX ART. 151 C.P.C.**

Nell' interesse dei sigg. docenti:

**Scannapieco Gerardo**, C.F.:SCNGRD80S23A717W, nato il 23.11.1980 a Battipaglia e residente in Campagna alla via Dietro Zappino, 12, AAAA SCUOLA INFANZIA ED EEEE SCUOLA PRIMARIA,

E

**Manzione Gianluca**, C.F.:MNZGLC73R31H703Y, nato a Salerno il 31.10.1973 e residente in Pontecagnano Faiano (sa) alla via Europa, 83, A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO,EEEM PRIMARIA

rappresentati e difesi dall'**avvocato Adriana Cioffi**, C.F.: CFFDRN74H47H703H, in virtù di mandato in calce al presente atto, presso il cui studio in Montecorvino Rovella (sa) alla via Del Carmine 17, elettivamente domiciliario e unitamente alla quale chiedono che ogni comunicazione venga inviata e fatta ricevere al seguente indirizzo **avvadrianacioffi@pec.ordineforense.salerno.it** o al fax n. 089827283,

### **CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma al viale Trastevere, 1 /A;



**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla via Ponte Maddalena , 55;

**Ufficio Scolastico Territoriale di Salerno**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Salerno alla via Monticelli, 1,

rappresentati e difesi dall' Avvocatura Distrettuale di Stato domiciliato ex lege in Salerno al Corso V.Emanuele, 58,

### **NONCHE'**

- nei confronti dei docenti inseriti nella II<sup>a</sup> fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella III<sup>a</sup> fascia delle Graduatorie d'Istituto (GI) per le classi di concorso di cui in epigrafe valide per il biennio 2022/23, 2023/24, 2024/26 e pubblicate dall'ATP di Salerno

### **-Controinteressati**

**OGGETTO : Riconoscimento e assegnazione del punteggio, per il possesso del titolo di servizio di leva obbligatorio nelle Graduatorie provinciali per le supplenze, Graduatorie di circolo e di istituto per le classi di concorso dei ricorrenti e su specificate e pubblicate dall'ATP di Salerno (graduatorie docenti)**

### **Fatti di causa**

I ricorrenti sono docenti inseriti nelle graduatorie del personale docente ( GPS IIFascia) e d' istituto per le rispettive classi di concorso di cui sopra, specificatamente

- Il docente Scannapieco, come risulta dalla visualizzazione dati Gps , possiede un punteggio totale di 48,5 AAAA e per la classe di concorso EEEE 63,00 ( precisando che ha fatto ricorso amministrativo in quanto i punti dovrebbero essere 65) ;



- il **prof. Manzione**, come risulta dalla documentazione in atti, ha punti POSIZIONE 63 CON PUNTI 86,5 per la classe di concorso A049 ( Secondaria di I grado) - POSIZIONE 91 CON PUNTI 84,50 per la classe A048 ( Secondaria di secondo grado) –POSIZIONE 99 CON PUNTI 86,5 per la classe di concorso EEEM Primaria;

nei termini hanno presentato domanda di aggiornamento e dalla cui pubblicazione delle graduatorie risulta per i ricorrenti il punteggio di cui sopra.

Hanno rivendicato la piena valutazione del servizio militare svolto nelle graduatorie di appartenenza, ma invano.

### **Entrambi i ricorrenti sono in possesso:**

del titolo di servizio militare di leva obbligatorio, svolto **per il Manzione** dal 08.02.96 al 7.02.97 (foglio di congedo)

**per lo Scannapieco** svolto dal 23 febbraio 2000 al 22 dicembre 2000 per dieci mesi; Tale servizio obbligatorio veniva svolto prima della legge 226 del 204 abolitiva dell'obbligo;

Del diploma Di educazione fisica per il Manzione conseguito nell' a.s.1995;

Del diploma di maturità magistrale a.s.1997/98 prima dell' espletamento del servizio militare obbligatorio e successiva laurea nel 2024.

Con atto di diffida richiedono la valutazione per intero del servizio militare svolto dopo aver conseguito il titolo per l' accesso e prima dell'abolizione dell'obbligo, ma invano.

- l'O.M n 112/2022, di aggiornamento delle graduatorie per le supplenze, all'art. 15, comma 6 prevede che il militare è interamente valutabile purché prestato in costanza di nomina ;



- la normativa di rango primario riconosce, invece, la valutazione a tutti gli effetti del servizio di leva e la Corte di Cassazione n. 8586 del 2024 e non solo, ha riconosciuto il diritto dei docenti al punteggio in seno alle graduatorie per le supplenze anche per il servizio di leva espletato non in costanza di nomina (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 02/03/2020, n. 5679; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 10/11/2021, n. 33151; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 29/12/2021, n. 41894);

la mancata valutazione del titolo posseduto e, conseguentemente, la mancata assegnazione del relativo punteggio lede fortemente i diritti soggettivi della parte ricorrente (Scannapieco e Manziane) che viene privata della migliore collocazione in seno alle graduatorie, venendo, così, pregiudicata rispetto ad altri aspiranti ai quali è stato riconosciuto il diritto al punteggio maggiorato in virtù del servizio svolto. Si tratta della valutazione per intero del servizio militare nelle graduatorie docenti in cui i ricorrenti risultano inseriti. Servizio militare svolto dopo il conseguimento del titolo di studio per l'accesso all'insegnamento.

**Tutto ciò premesso in fatto**, il ricorrenti agiscono in giudizio per ottenere l'assegnazione del legittimo punteggio per il possesso del titolo di servizio di leva obbligatoria e, conseguentemente, la corretta collocazione nelle graduatorie del personale docente -GPS, GI, pubblicate dall'ATP di Salerno (valide per il biennio 2024/2026 e succ.), per le seguenti ragioni di

## **DIRITTO**

### **1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.**

Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia. Com'è noto, escluse le materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il criterio per distinguere le due giurisdizioni è quello del c.d. *petitum sostanziale*, da identificare nella natura della situazione giuridica sostanziale dedotta in



giudizio, con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui detti fatti sono manifestazioni (cfr. Cassazione, Sezioni Unite civili, Ordinanza 9 dicembre 2019 n. 32112; tra le altre anche Sezioni Unite, sentenza 3-21 maggio 2014, n. 11229). Nel caso di specie, parte ricorrente lamenta l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello cui avrebbe diritto in base all'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994, che prevede la validità a tutti gli effetti del servizio militare, diversamente da quanto stabilito dall'art. 15, comma 6, dell'OM n. 112/2022 che considera servizio effettivo, reso nella medesima qualifica, solo se prestato in costanza di rapporto di impiego. Appare evidente che parte ricorrente ha introdotto la causa per ottenere l'accertamento di un proprio diritto e non l'annullamento di un atto amministrativo generale, per cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 17123/2019; cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011). È granitica la giurisprudenza della Suprema Corte che ha statuito che in presenza di un ricorso nel quale la domanda è "volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario" (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 16.12.2016 n. 25972; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 15.12.2016 n. 25840; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 13.09.2017 n. 21196; Trib Roma, Sez. III, sentenza 22.03.2019 n. 2823).

**2) Violazione dell'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994. Violazione dell'art. 2050, commi 1 e 2, del D.lgs. 66/2010. Violazione del DM n. 201 del 25.05.2000.**

L'OM n. 112/2022 all'art. 15, comma 6, stabilisce che "Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina". Tale



disposizione ministeriale contrasta palesemente con l'art. 485, comma 7, del Dlgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola- che si riferisce alla valutazione dei servizi prestati prima dell'assunzione in ruolo dei docenti e stabilisce che ai fini della carriera "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti." L'inciso "valido a tutti gli effetti" è di chiaro significato: la norma riconosce la validità del servizio a prescindere dal suo svolgimento, se prestato in costanza di impiego o meno. L'amministrazione, quindi non rispetta il chiaro disposto normativo. Sul punto, infatti, l'Ecc.mo Consiglio di Stato ha statuito che "l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 prevede che il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

La norma di portata generale non può essere oggetto di restrizione interpretativa" (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 18.09.2015 n. 4343; vedi anche TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, 29.01.2010 n. 1178). Tali argomentazioni sono valide anche per il personale non di ruolo, come disposto dall'art. 541, comma 2°, del D.Lgs. n. 297/1994 che recita espressamente "Per quanto non espressamente previsto nel presente capo, al personale docente non di ruolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Testo Unico riferite ai docenti di ruolo".

Non solo, ma anche l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010, rubricato "valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce al comma 1 che **"i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"** ed al comma 2 che **"ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"**.



L'art. 2050, commi 1 e 2, del D.lgs. 66/2010 va letto in combinato disposto con gli artt. 485 D.Lgs. 297/1994 e 52, comma 2, della Costituzione, per una interpretazione costituzionalmente orientata con l'effetto giuridico secondo il quale "chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi" (cfr. Corte di Cassazione Ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020). Il predetto art. 2050 ha portata generale e riguarda anche le graduatorie come confermato dalla Suprema Corte, giusta ordinanza n. 33151/2021: si deve "(...). infine disapplicare, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2011, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)".

La portata assolutamente generale dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 non è connotata da limitazioni di sorta e, pertanto, va applicato anche alle graduatorie, le quali, benché non si qualificano come concorsi, sono selezioni "latu sensu" concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (cfr. Corte Cass. 8/02/2011, n. 3032; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 02/03/2020, n. 5679 -rv. 657513-02-).

Tutto ciò "(...) comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive (...)" (cfr. TAR Lazio, n. 6421/2008, 8 luglio 2008).

Lo stesso DM n. 201 del 25 maggio 2000 "Regolamento recante norme sulla modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n 124", pubblicato in G.U. il 20 luglio



2000 n. 168, riconosce valore al servizio militare (o assimilato) e all'allegato A, Punto E n. 10, stabilisce che esso è valutato "come servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell'interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie" , mentre, sempre al Punto E n. 1 precisa che il servizio di prima fascia è il servizio specifico valutato 12 punti. Anche l'O.M. n. 112/2022 all'Allegato A/4, Punto C1, attribuisce per il servizio specifico 12 punti in ragione d'anno. La giurisprudenza di merito è granitica nell'assegnare 12 punti nella graduatoria per le supplenze ai docenti in possesso del titolo di servizio militare (e/o servizio sostitutivo ad esso assimilato e del servizio civile) anche se prestato non in costanza di nomina;

in particolare, il Tribunale di Agrigento -Sez. Lavoro-, con sentenza n. 900/2014 del 27.05.2014 ha affermato che "va pertanto, affermato il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare obbligatorio ...(per un totale di n. 12 mesi) quantificabile in n. 12 punti (punteggio corrispondente ad un intero anno scolastico, per i primi 12 mesi del servizio militare), così come previsto al punto B.1 della Tabella Allegato 2 del DM 44 del 12 maggio 2011" ( Tribunale di Messina -Sezione Lavoro- sentenza n. 13889/18 del 05.07.2018) (cfr., altresì, ex multis, provvedimenti del Tribunale di Brindisi del 31.12.2011, 02.05.2012, 22.10.2012, e sentenza n. 1622/2013; Tribunale di Napoli sentenza 22.05.2012; Tribunale di Catania sentenza 15.03.2012 n. 78; Tribunale di Saluzzo sentenza 12.09.2012; Tribunale di Lanciano sentenza n. 644/2012 del 19.11.2012 confermata dalla Corte d'Appello de L'Aquila con sentenza n. 841/2013 del 30.05.2013; Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sent., 30.06.2020, n. 1350). Ed ancora l' intestato Tribunale con una sentenza del giudice dott.ssa Petrosino che ha riconosciuto la piena valutazione del servizio militare per gli Ata, anche se qui parliamo di docenti il principio è lo stesso.

Nonostante il pacifico orientamento giurisprudenziale che riconosce validità al titolo di servizio militare anche se prestato non in costanza di nomina, il





Ministero rifiuta di conformarsi anche se l'adeguamento non implica alcuna conseguenza sul piano erariale.

Nullità dell'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 112/2022 ex art. 21 septies, comma 1, Legge n. 241/1990 per violazione di giudicato. L'annullamento in sede giurisdizionale, con sentenze passate in giudicato, di tutti i precedenti decreti di aggiornamento delle graduatorie per le supplenze del personale docente, che non riconoscevano la validità del predetto servizio svolto non in costanza di nomina, esplicano effetti ex tunc ed erga omnes, tant'è che si palesa la nullità ex art. 21 septies L. 241/90 dell'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 112/2022 in quanto adottato in violazione dei precedenti giudicati e, come tale, deve essere disapplicato. Le sentenze passate in giudicato sono vincolanti per la p.a. anche al fine di evitare una violazione di principi costituzionali. Infatti, è principio granitico in giurisprudenza che "nelle ipotesi in cui oggetto di annullamento in sede giurisdizionale sia un atto generale inscindibile, sostanzialmente e strutturalmente unitario, ontologicamente indivisibile che, quindi, non può esistere soltanto per taluni, l'eliminazione dell'atto stesso avviene con efficacia erga omnes, non potendosi considerarsi la stessa limitata solo ai soggetti costituiti nella controversia inerente all'annullamento giudiziale" (cfr. Cons. di Stato, sez., VI, 04.06.2018, n. 3376; Cons. di Stato, sez. IV, 2097 del 2018; Cons. di Stato. Sez., VI, n. 695 del 2017; sez. III, n. 3307 del 2016; sez., IV, n. 1222 del 2014).

Non esiste una ragione oggettiva e giustificatrice che consenta al Ministero di continuare a non uniformarsi ai precedenti giudicati che hanno già caducato tali clausole restrittive.

Per le prefate considerazioni, i ricorrenti hanno diritto al riconoscimento e all'assegnazione in seno alle GPS e alle GI di aggiuntivi 12 punti per le classi di concorso A048, A049 e EEEM il prof. Manzione , invero per il docente Scannapieco 10 punti aggiuntivi per le rispettive classi di concorso EEEE, AAAA



scuola primaria e infanzia nelle graduatorie personale docente giusta specifica scelta degli interessati per il possesso del titolo di servizio di leva obbligatorio svolto dai ricorrenti.

### **La Giurisprudenza in materia.**

Sulla validità della leva obbligatoria e civile equiparate si sta sempre più consolidando un'ampia giurisprudenza favorevole, come non potrà non valutare l'Ill.mo Giudicante adito.

**La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 8586 del 29.03.2024**, ha sancito in via definitiva il pieno diritto del personale scolastico all'attribuzione dell'integrale punteggio per il servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina. In tale pronuncia la Suprema Corte, richiamando la normativa di riferimento, ha evidenziato che l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 297/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati anche precedentemente all'assunzione di ruolo, prevede espressamente che "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti", mentre l'art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2000, riguardante la "valutazione del servizio militare – e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione – come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".

Ebbene la Corte di Cassazione, richiamando il principio espresso nella precedente sentenza n. 41894/2021, ha sottolineato che "non è corretta



l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d. lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974".

In particolare, secondo una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si sarebbe affatto posto in contrapposizione con il comma 1, limitandone la portata, ma ne avrebbe costituito specificazione, ovvero che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sarebbero risultati valutabili a fini concorsuali.

Secondo la Suprema Corte una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe apparsa inoltre testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

Lungo tale linea interpretativa – in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, del D.Lgs. 297/1994 – la Corte di Cassazione ha precisato che il sistema generale andava dunque riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale "il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)".



Tali principi, secondo la Suprema Corte, dovevano pertanto trovare puntuale applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, le quali hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore.

**In conclusione**, la Corte di Cassazione ha dunque cassato la precedente sentenza della Corte d'Appello di Roma per non aver riconosciuto la generale valutabilità del servizio di leva ai sensi delle richiamate disposizioni, ovvero per non aver ravvisato un contrasto tra l'art. 485 d. lgs. n. 297/1994 dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2011 e non disapplicando la norma regolamentare.

In sintesi la pronuncia di cui sopra ( Corte di Cassazione n. 8586 del 29 marzo 2024) afferma che, in attuazione dell'articolo 485, comma 7, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, il servizio militare è sempre valutabile, purché effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o laurea) indispensabile per l'accesso all'insegnamento; e deve essere necessariamente riconosciuto anche ai fini del punteggio nelle graduatorie di Istituto

Tale recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, assume rilevante importanza in quanto risolve finalmente un contrasto giurisprudenziale sorto da diversi anni tra diversi Tribunali e Corti d'Appello nazionali, così sancendo – in via definitiva – il pieno diritto per tutto il personale scolastico all'attribuzione dell'integrale punteggio per il servizio militare prestato dal medesimo non in costanza di nomina.

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C**

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'A.T.P. di Salerno qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati



identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIM.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto al ricorrente. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare i controinteressati. Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano. Invero, "In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio" (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

## **FA ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi



dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIM

^^^^

Per le suesposte ragioni, i sigg. Manzione e Scannapieco, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati,

**CHIEDONO** che la Giustizia adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, accolga le seguenti **CONCLUSIONI**:

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis:

- **in via preliminare**, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno: autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIM;-

per i motivi dedotti in narrativa:

previo annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, ed di ogni di qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie docenti ( ove risultano inseriti i ricorrenti) , nella parte in cui stabiliscono che "Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina

- 2. **Accertare e dichiarare** il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del maggior punteggio in virtù del servizio militare di leva svolto;

3. **accertata e dichiarata** l'illegittimità / nullità / inefficacia dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie impugnati e delle relative graduatorie per la parte in cui non è stato riconosciuto il diritto dei ricorrenti al maggior



punteggio , per il servizio militare svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie e,

4. **conseguentemente accertare e dichiarare** il diritto dei ricorrenti ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie valide per il triennio 2022/2024 e successive, il diritto all' attribuzione del punteggio

- maggiorato di 10 punti al docente Scannapieco ( servizio militare obbligatorio svolto dal 23 febbraio 2000 al 22 dicembre 2000) per le rispettive classi di concorso suindicate o nella misura maggiore o minore che riterrà l' Ill.mo Giudicante,

- punteggio maggiorato di 12 punti al prof. Manzione – servizio militare obbligatorio svolto dal 8.2.96 al 07.02.97 per le rispettive classi di concorso A048 – A049 –EEM, graduatorie personale docente 2022/24 e successive,

o nella misura maggiore o minore ritenuto da Codesto Ecc.mo giudice e, collocando conseguentemente i ricorrenti nella relativa posizione di cui alle Gps II Fascia e alle graduatorie di istituto di terza fascia, ove risultano inseriti ai fini delle assunzioni temporanee e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per il profilo di appartenenza.

4. Il tutto con conseguenziale aggiornamento della posizione in graduatoria e ricollocazione, ove entrambi ricorrenti risultano inseriti.

5. Emettere ogni provvedimento necessario conseguenziale all'accoglimento della domanda;

6. **condannare l'amministrazione** al pagamento dei diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatorio;

Salvis iuribus.



Si allega :

Per il prof. Manzione:

diploma conseguito il 1995;

foglio congedo;

posizione graduatoria A048 – A049;

diffida

domanda graduatoria pers. Docente ;

per il prof. Scannapieco

Laurea Pegaso;

diploma conseguito 1997/98;

foglio congedo ;

diffida ;

visualizzazione graduatoria;

decreto convalida.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 si dichiara che il presente giudizio è indeterminato di valore, ma esente non superando il reddito i ricorrenti.

Salerno 7 settembre 2024

Avv. Adriana Cioffi





